

ALLEGATO A AL N. 121748 DI REP.

N. 16636 Progr.

REGISTRATO

A MONZA

**STATUTO DELLA SOCIETA' SCIENTIFICA METODO BERTELE' (SOSMEB)**

IL 13/10/2015

N. 23783

**Titolo I**

SERIE 1T

Costituzione e scopi

**Art. 1 Denominazione e sede**

E' costituita una Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C. denominata "**Società Scientifica Metodo Bertelè (SOSMEB)**" o in breve "**SOSMEB**".

La SOSMEB ha sede in **Merate, Via San Marcellino 25** e potrà avere altre sedi periferiche.

**Art. 2 Durata e scopo**

La SOSMEB ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

La SOSMEB ha lo scopo di tutelare, promuovere e diffondere l'applicazione del METODO BERTELE' e di sviluppare studi e ricerca finalizzati a diffonderne l'evidenza scientifica e sostenerne l'utilizzo; la SOSMEB ha lo scopo di valorizzare le competenze degli aderenti e garantire il rispetto delle regole deontologiche.

In particolare SOSMEB ha per scopo:

- la tutela e la diffusione della tecnica corporea Mézières-Bertelè anche mediante la costante verifica e validazione di idonee linee guida, in forma di protocollo specifico per l'applicazione del METODO BERTELE';

- riunire ed organizzare tutti coloro che applicano e praticano il METODO BERTELE';

- promuovere la formazione permanente dei propri aderenti, adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27 bis del codice di consumo;

- vigilare sulla condotta professionale degli aderenti e stabilire le sanzioni disciplinari da comminare agli aderenti per le violazioni del medesimo codice;

- rilasciare ai propri aderenti, previa le necessarie verifiche, una attestazione relativa:

\* alla regolare iscrizione dell'aderente alla SOSMEB in quanto in possesso dei requisiti previsti;

\* agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione alla SOSMEB.

- progettare e realizzare, un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri associati. A tale scopo la SOSMEB si riserva di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio delle certificazioni di qualificazione e competenza professionali.

- Istituire una struttura tecnico - scientifica dedicata alla formazione ed all'aggiornamento permanente degli aderenti, in forma diretta od indiretta.

- Promuovere ed aggiornare un codice etico e deontologico a cui, tutti gli aderenti, devono uniformarsi, ed un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alla gravità delle violazioni poste in essere.

- Gestire la tenuta di un registro di operatori sanitari e di un altro registro di operatori di armonizzazione muscolare secondo il metodo Bertelè.

- Promuovere quale forma di garanzia a tutela dell'utente l'attivazione dello sportello di riferimento per il consumatore presso cui rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli operatori.

- Ogni altra azione non in contrasto con le finalità del presente Statuto.

In particolare la SOSMEB organizza la scuola di formazione del Metodo Bertelè che si rivolge agli operatori sanitari ed a chiunque desideri acquisire una nuova professionalità rivolta al benessere della persona, per mezzo dell'armonizzazione muscolare.

Il percorso formativo si completa con l'esecuzione di tirocini pratici presso le strutture approvate dalla SOSMEB la cui partecipazione è a titolo gratuito ed il cui programma sarà definito individualmente dal Comitato Scientifico della SOSMEB.

Nel caso di partecipanti privi di titolo sanitario, l'operatore di armonizzazione muscolare dovrà sottoscrivere un documento in cui prende atto che non è un terapeuta, che non può fare

diagnosi, non può prescrivere medicinali, non cura nessun tipo di malattia fisica o psichica.

### **Art. 3 Soci**

Possono essere soci della SOSMEB, oltre ai soci fondatori, tutte le persone fisiche che vogliono applicare il metodo Bertelè sia in campo sanitario sia in quello del benessere.

La domanda di ammissione deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti successivamente deliberati.

La domanda di ammissione, una volta accettata dal Consiglio Direttivo, impegna l'aderente a restare iscritto alla SOSMEB per l'anno solare in corso alla data della domanda e si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare salvo disdetta scritta da comunicarsi 60 giorni prima della scadenza od a seguito di una procedura intrapresa dal Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è obbligato entro 15 giorni dalla disdetta a restituire l'attestato, la tessera ed il timbro che dimostrino l'iscrizione al registro associativo.

Gli aderenti alla SOSMEB si suddividono in:

**Soci costitutivi**

**Soci ordinari operatori sanitari**

**Soci ordinari armonizzatori muscolari**

**Soci finanziatori**

**Soci studenti**

I soci costitutivi sono equiparati ai soci ordinari operatori sanitari e ai soci ordinari armonizzatori muscolari ai fini del presente Statuto.

Sono "Soci ordinari operatori sanitari" tutti i soci in possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria che, inoltre, abbiano superato un apposito esame da parte del Comitato Scientifico di SOSMEB o abbiano completato i corsi di formazione organizzati dalla SOSMEB e ottenuto il relativo diploma.

Sono "Soci ordinari armonizzatori muscolari" tutti coloro che abbiano superato un apposito esame da parte del Comitato Scientifico per il settore benessere o abbiano completato i corsi di formazione organizzati dalla SOSMEB ed ottenuto il relativo diploma.

Possono essere "Soci finanziatori", chiunque intenda finanziare/contribuire finanziariamente all'attività della SOSMEB; la qualifica di socio finanziatore è puramente formale, e non comporta alcun diritto e/o obbligo sociale e comporta il diritto di essere evidenziato, nelle attività di SOSMEB come finanziatore della Società Scientifica.

Sono "Soci studenti" chiunque stia frequentando un corso di formazione gestito dalla SOSMEB senza aver ancora ottenuto l'attestato di frequenza con profitto ed aver acquisito il relativo diploma.

I soci studenti partecipano alla vita associativa senza dirit-

to di voto.

Tale ripartizione degli aderenti è necessaria per non confondere gli ambiti operativi dei soci operatori sanitari che si trovino in possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria che possono agire il METODO BERTELE' su pazienti con problemi patologici di ordine posturale e/o neurologico e soci armonizzatori muscolari, eventualmente riconosciuti ai sensi della L.4/2013, che possono utilizzare il METODO BERTELE' su persone sane con la finalità di ottenere l'armonia posturale e muscolare per un maggior benessere psico-fisico.

A titolo puramente esemplificativo, nel secondo caso si tratta di operatori che possono applicare il METODO BERTELE su atleti, musicisti, sportivi, attori, danzatori e chiunque desideri mantenere e migliorare le proprie prestazioni muscolari e motorie, anche su bambini e adolescenti per accompagnare la crescita mantenendo un corpo armonico.

#### **Art. 4 Requisiti per l'iscrizione.**

Per ottenere l'iscrizione ogni aderente deve dimostrare l'idoneità tecnico professionale:

- superando un apposito esame del Comitato Scientifico
- producendo un attestato di frequenza con profitto agli appositi corsi gestiti dalla SOSMEB.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità

associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art.5 Contributo annuale**

Ogni socio è tenuto al versamento, entro il 31 marzo di ogni anno, del contributo associativo annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **Art. 6 Decadenza**

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni
- per morosità se entro il 30 settembre non risultano regolarizzate le posizioni aperte;
- per inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dallo statuto, ed in particolare per inadempienza degli obblighi di formazione, aggiornamento continuo e di corretta applicazione del metodo Bertelé.
- per mancata partecipazione alle verifiche ed al monitoraggio degli esiti dell'applicazione del METODO BERTELE', così come fissato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico di SOSMEB.
- quando siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- quando il socio risulti iscritto ad altri enti e/o associazioni incompatibili con le norme del presente statuto.

## Titolo II

### Organi della SOSMEB

#### **Art. 7 Organi della Società Scientifica Metodo Bertelè**

Gli organi della SOSMEB sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente del Comitato Scientifico
- d) il Comitato Scientifico
- e) il Collegio dei revisori

#### **Art. 8 Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano della SOSMEB. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dalla SOSMEB, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Essa può essere:

- 1. ordinaria, ed in tal caso provvede a:
  - a. eleggere gli organi sociali
  - b. approvare il bilancio consuntivo
  - c. delineare il programma delle attività sociali;

2. straordinaria, ed in tal caso provvede a:

a. deliberare sulle modifiche del presente statuto;

b. deliberare sullo scioglimento della SOSMEB;

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo

#### **Art. 9 Convocazioni e deliberazioni**

Le Assemblee devono essere convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, con avviso scritto, spedito per posta o con mezzo elettronico o diffusa tramite il portale della SOSMEB, pubblicato sui mezzi di comunicazione associativi, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, indicante gli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione.

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in seconda convocazione e, con la presenza di almeno la metà degli associati, in prima convocazione. Le deliberazioni della Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno i tre quarti dei soci in prima convocazione, di metà dei soci in seconda.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

#### **Art. 10 Consiglio Direttivo composizione**

La SOSMEB è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette componenti nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per la durata di cinque anni ed è rieleggibile.

In fase costitutiva il Consiglio Direttivo è nominato dai soci fondatori e, dopo i primi cinque anni, possono essere nominati Consiglieri soci ordinari con almeno quattro anni consecutivi di iscrizione alla SOSMEB.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di uno fino ad un massimo di otto componenti. Il numero dei consiglieri di area sanitaria o di area benessere deve essere paritetico e sono eletti da tutti i soci ordinari; ai lavori del Consiglio direttivo partecipa anche il Presidente del Comitato scientifico senza diritto di voto.

#### **Art. 11 Consiglio Direttivo funzioni**

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria della SOSMEB, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della SOSMEB;
- l'ammissione alla SOSMEB di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati, anche sulla base delle segnalazioni del Comitato Scientifico;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo
- la nomina del Presidente del Comitato Scientifico

- la nomina dei componenti del Comitato Scientifico

La carica di Consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso.

#### **Consiglio Direttivo funzionamento**

Il Consiglio Direttivo è convocato anche per via telematica o tramite procedura web, dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

#### **Art.12 Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale della SOSMEB di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla

osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica cinque anni e può essere rieletto.

In fase costitutiva il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dai soci fondatori, successivamente potrà essere nominato Presidente un socio con almeno quattro anni consecutivi di iscrizione alla SOSMEB.

#### **Art.13 Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di 9 (nove) componenti.

Il Comitato Scientifico presiede la struttura tecnico scientifica dedicata:

- al perfezionamento del METODO BERTELE';
- alla definizione dei protocolli e delle metodiche del metodo stesso ed al monitoraggio degli esiti applicativi del METODO BERTELE';
- alla formazione iniziale degli associati;
- all'esame di ammissione dei nuovi soci;
- alla formazione permanente degli associati;
- alla vigilanza, a mezzo di persone qualificate e delegate,

della corretta applicazione del METODO BERTELE' da parte degli associati.

I componenti del comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, e rimangono in carica per cinque anni.

La carica di Componente del Comitato Scientifico non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In fase costitutiva i soci fondatori nominano Presidente del Comitato Scientifico la dott.ssa Laura Bertelè fino a sue dimissioni; pertanto, allo scadere dei cinque anni ed in mancanza di dimissioni da parte della dott.ssa Laura Bertelè, il Consiglio Direttivo nominerà i soli componenti del Comitato Scientifico e non il Presidente .

In fase costitutiva il Comitato Scientifico è nominato dai soci fondatori, successivamente possono essere nominati Componenti del Comitato scientifico i soci con almeno quattro anni consecutivi di iscrizione alla SOSMEB.

#### **Art. 14 Presidente del Comitato Scientifico**

Il Presidente del Comitato Scientifico presiede e dirige il Comitato e partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo.

I Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, e rimane in carica per cinque anni. La carica non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio

Direttivo.

In fase costitutiva i soci fondatori nominano Presidente del Comitato Scientifico la dott.ssa Laura Bertelè fino a sue dimissioni; pertanto, allo scadere dei cinque anni ed in mancanza di dimissioni da parte della dott.ssa Laura Bertelè, il Consiglio Direttivo nominerà i soli componenti del Comitato Scientifico e non il Presidente; successivamente potrà essere nominato Presidente del Comitato scientifico un socio con almeno quattro anni consecutivi di iscrizione alla SOSMEB.

#### **Art.15 Collegio dei Revisori o Revisore singolo**

L'Assemblea può nominare un organo di revisione, composto da un Revisore singolo oppure da un Collegio dei Revisori costituito da tre componenti, scelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili e/o all'ordine dei dottori commercialisti.

L'organo di revisione esercita la vigilanza contabile sull'amministrazione della SOSMEB e ne riferisce all'Assemblea dei soci. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori partecipano di diritto, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

### **Titolo III**

#### **Patrimonio sociale**

#### **Art. 16 Patrimonio associativo**

Il patrimonio della SOSMEB è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni ed in

denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore della SOSMEB, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire alla SOSMEB.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali della SOSMEB.

#### **Art. 17 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che verrà sottoposto al vaglio del Collegio dei Revisori, se nominato, e che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede della SOSMEB nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### **Art.18 Divieto distribuzione utili**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della SOSMEB, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Titolo IV**

#### **Scioglimento della Società Scientifica Metodo Bertelè e**

#### **disposizioni finali**

**Art. 19 Scioglimento**

In caso di scioglimento della SOSMEB, il patrimonio residuo sarà devoluto alla FONDAZIONE APOSTOLO, con sede in Corso di Porta Vittoria 18.

**Art. 20 Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

F.TO CARLO APOSTOLO

F.TO LAURA BERTELE'

F.TO GIOVANNI APOSTOLO

F.TO PIER GIOVANNI DAL MAS

F.TO ALDO NASSIGH

F.TO VITTORIO MEDA NOTAIO